Promemoria CPN

Durata del lavoro / indennità per ore supplementari / indennità di fine anno e 13^a mensilità per i lavoratori retribuiti a ore per un periodo inferiore a un anno (impiegati temporanei)

Basi legali

CCL per il ramo svizzero elettrico 2020-2023 (di seguito CCL 2020-2023)

Durata del lavoro (art. 20), 13ª mensilità (art. 18), indennità per ore supplementari (art. 20.2 und 21)

 CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni 2014-2018 (di seguito CCL 2014-2018)

Durata del lavoro (art. 23), indennità di fine anno (13^a mensilità) (art. 37), indennità per lavoro straordinario (art. 39)

Osservazioni generali

L'orario di lavoro annuale nel ramo elettrico si applica anche alle agenzie di prestito del personale. In questo caso, a conclusione dell'impiego si procederà a un confronto tra la durata effettiva e quella prevista (calcolo pro rata temporis sulla base della durata dell'impiego nell'azienda acquisitrice e nel luogo di lavoro). Se da tale confronto risultano ore supplementari soggette a supplemento, esse vanno pagate con un supplemento del 25%.

CCL 2020-2023

Secondo l'articolo 20.1 CCL 2020-2023 la durata annuale lorda del lavoro ammonta a 2'080 ore.

Secondo l'articolo 20.2 il normale orario lavorativo settimanale ammonta a 40 ore, più un eventuale lavoro di recupero settimanale (ad es. per le giornate di ponte). Nell'ambito della regolamentazione flessibile dell'orario di lavoro è possibile che ogni settimana vengano lavorate ulteriori 5 ore a titolo aggiuntivo senza supplementi. In assenza di necessità stagionali (art.22 OLL 1) l'orario di lavoro massimo settimanale ai sensi di legge ammonta a 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b LL).

Sono considerate come lavoro straordinario le ore che superano la soglia di 50 ore settimanali e che sono state appositamente ordinate dall'istanza gerarchica superiore o sono state autorizzate tempestivamente dopo l'erogazione della prestazione. Il lavoro straordinario dev'essere retribuito con un supplemento del 25% (art. 22.2 CCL).

CCL 2014-2018

Secondo il CCL 2014-2018 l'orario lavorativo settimanale medio stabilito contrattualmente ammonta a 40 ore (art. 23). Le ore eccedenti sono ore supplementari che vanno retribuite al personale interinale (personale collocato da agenzie interinali in un'azienda acquisitrice che soggiace al CCL del ramo elettrico) con un supplemento del 25%.

Con il nuovo CCL 2020 occorre distinguere tra ore supplementari senza supplemento (tra le 41 e le 45 ore) e ore supplementari con supplemento (tra le 46 e le 50 ore). Devono essere pagate con un supplemento del

25% soltanto le ore di lavoro supplementari che eccedono la soglia delle 45 ore a settimana fino a un massimo di 50 ore.

Inoltre, le ore che superano la soglia di 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario e devono essere retribuite con un supplemento del 25%.

Esempio di confronto tra durata prevista e durata effettiva nel prestito del personale e indennità per ore supplementari

CCL 2020-2023	CCL 2014-2018
Durata dell'impiego 10 settimane	Durata dell'impiego 10 settimane
 Durata del lavoro prevista: 10 settimane x 40 ore = 400 ore 	 Durata del lavoro prevista: 10 settimane x 40 ore = 400 ore
 Ore supplementari nell'ambito della regolamentazione flessibile dell'orario di lavoro: 10 settimane x 45 ore = 450 ore 	
 Durata del lavoro effettiva: 10 settimane x 47 ore = 470 ore 	 Durata del lavoro effettiva: 10 settimane x 47 ore = 470 ore
Il lavoratore ha diritto a un supplemento del 25% per le 20 ore supplementari prestate (470-450 = 20) nonché alla retribuzione di 50 ore supplementari senza supplemento (450-400 = 50).	Il lavoratore ha diritto a un supplemento del 25% per le 70 ore supplementari prestate.

Nell'ambito del prestito del personale non è prevista una compensazione delle ore sottoforma di tempo libero. Le ore supplementari non sono cumulabili, poiché in quel caso sarebbe alquanto difficile o addirittura impossibile controllarne il rispetto e il rischio di potenziali abusi sarebbe troppo elevato. Non si possono quindi garantire soluzioni di questo tipo nei singoli casi.

Indennità di fine anno (art. 18 CCL 2020-2023; art. 37 CCL 2014-2018)

Ogni lavoratore interinale ha diritto a un'indennità di fine anno (13^a mensilità) pari al 100% del salario mensile medio. Se la durata del rapporto di lavoro è inferiore a un anno, l'indennità di fine anno (13^a mensilità) sarà versata pro rata temporis.

Decisione prima del 2014